



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

Div. 23^a quinquies

n. 1329

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione consiliare 12 marzo 1970 n. 1 approvata dalla G.P.A. il 27 marzo 1970, n. 49127, con la quale il Comune di Napoli ha adottato il nuovo piano regolatore generale del proprio territorio;

VISTA la domanda in data 13 luglio 1970, con la quale il Sindaco di Napoli ha chiesto l'approvazione del nuovo piano regolatore generale;

RITENUTO che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti sono state presentate n. 306 osservazioni di cui 107 pervenute fuori termine, in ordine alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione della giunta municipale in data 11 ottobre 1971 n. 149, ratificata dal consiglio comunale con deliberazione 29 ottobre 1971 n. 1;

CONSIDERATO che il progetto di piano è impostato sui criteri generali ed è sviluppato secondo le linee fondamentali che sotto si indicano:

- a) localizzazione delle attività industriali nelle aree interne della regione, al fine di promuovere l'inversione della tendenza delle popolazioni interne a trasferirsi nell'area napoletana e di migliorare il livello occupazionale della popola-

zione di Napoli;

- b) ristrutturazione delle zone industriali di Napoli con restituzione di una parte di esse ad altre funzioni, sia per eliminare le cause dell'inquinamento dell'atmosfera, sia per elevare il livello dell'occupazione nelle attività secondarie, con la creazione di aziende manifatturiere prevalentemente di media dimensione ad elevata densità di addetti, sia, infine, per rendere disponibili per servizi e attività terziarie vaste aree particolarmente qualificate per tale utilizzazione;
- c) assegnazione alla città di un ruolo prevalentemente terziario e direzionale;
- d) risanamento conservativo del centro storico;
- e) integrazione della dotazione di verde pubblico, nel quadro di un indirizzo generale di conservazione e difesa del verde;
- f) integrazione delle attrezzature a livello di quartiere, urbano e metropolitano;
- g) superamento delle contrapposizioni fra centro e periferia;
- h) assunzione di un adeguato rapporto fra abitanti insediati ed aree pubbliche o di uso pubblico;

CHE, in relazione a tali criteri ed obiettivi, il dimensionamento del piano è previsto per una popolazione di 1.100.000 abitanti, rispetto agli attuali 1.300.000;

CONSIDERATO che il Consiglio Superiore dei lavori pubblici con voto n. 1903 espresso nelle adunanze del 17/23 dicembre 1971 e del 21 gennaio 1972 ha riconosciuto che i criteri generali di impostazione, le linee di sviluppo e gli obiettivi del piano sono ammissibili e, pertanto, meritevoli di approvazione; pur rilevando che taluni degli obiettivi possono essere perseguiti soltanto se sarà adottata, a livello regionale, una precisa ed efficace politica per la





Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 2 -

ristrutturazione e la riqualificazione del territorio della regione;

CHE, peraltro, detto consesso ha espresso il parere che alcune delle previsioni del piano non appaiono adeguate o coerenti con le finalità del piano stesso; e pertanto, debbono essere modificate o meglio precisate per renderle idonee ad assicurare il perseguimento delle finalità che, nell'adottare il nuovo strumento di disciplina urbanistica, l'Amministrazione comunale si è prefissa;

RITENUTO che, con nota in data 2 febbraio 1972 n. 904 questo Ministero ha comunicato al Comune di Napoli che il nuovo piano regolatore generale della città è meritevole di approvazione con le modifiche indicate nel sopramenzionato voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e che le modifiche stesse rientrano fra quelle che possono essere apportate d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale in data 8 marzo 1972, n. 80, ratificata con deliberazione consiliare in data 10 marzo 1972 n. 1, regolarmente pubblicata; deliberazione con la quale il Comune di Napoli ha formulato le proprie controdeduzioni in merito alle proposte modifiche;

VISTA la nota in data 13 marzo 1972 n. 5511 con la quale il Comune di Napoli ha restituito gli atti allegando la menzionata deliberazione contenente le controdeduzioni alle mo-



difiche proposte, ed ha chiesto l'approvazione del nuovo piano regolatore generale ;

CONSIDERATO, che il progetto di piano, nel suo insieme appare razionalmente studiato e impostato, nonché atto a dare ai numerosi e complessi problemi del territorio napoletano soddisfacenti soluzioni urbanistiche;

CHE le sue previsioni tengono conto degli studi e delle elaborazioni già effettuati per quanto concerne l'assetto del territorio della regione campana; e si ricollegano a indicazioni contenute sia in strumenti che hanno già una validità normativa, quali il piano delle aree di sviluppo industriale, sia in documenti che non hanno formato oggetto di formali provvedimenti di approvazione, quali quelli riguardanti l'ipotesi di assetto territoriale della Campania, a suo tempo approvata dal C.R.P.E;

CHE tali studi ed elaborazioni hanno evidenziato l'impossibilità di risolvere i problemi della città di Napoli entro i suoi confini amministrativi, ed hanno sottolineato l'esigenza della redistribuzione, a lungo termine, della popolazione sul territorio regionale;

CHE, pertanto, appare corrispondente alle reali esigenze della città che il Comune di Napoli abbia posto, come obiettivo del piano, la ristrutturazione del centro abitato in relazione ad una popolazione prevista di 1.100.000 abitanti, e la creazione di servizi pubblici e sociali e di infrastrutture in quantità adeguate agli abitanti stessi;

CHE, egualmente, è da riconoscere che il piano è stato opportunamente studiato, tra l'altro, sul presupposto che l'espansione industriale debba essere localizzata sulle aree interne della regione e sulla previsione di ristrutturare le zone industriali esistenti nel territorio del Comune, trasferendo una parte delle rela



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 3 -

tive aree ed altre funzioni;

CHE pure ammissibile è il criterio di assegnare alla città un ruolo prevalentemente direzionale e terziario;

CHE, altresì, valida è la previsione, di destinare al risanamento conservativo il centro antico;

CONSIDERATO che, pertanto, il nuovo piano regolatore generale della città di Napoli appare, di massima, meritevole di approvazione;

CONSIDERATO, tuttavia, che non tutte le previsioni risultano idonee al conseguimento delle finalità generali e particolari che il Comune si prefigge e che, pertanto, appare opportuno introdurre, nel piano stesso, alcune modifiche le quali sono intese - senza incidere sui criteri generali e le linee fondamentali del piano - a rafforzare le caratteristiche essenziali del piano stesso e a rendere più precise ed efficaci le relative previsioni, specie per ciò che concerne la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici, nonchè ad assicurare l'osservanza dei limiti e dei rapporti di cui all'art. 17, 8° e 9° comma, della legge 5/8/1967, n. 765;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le zone industriali, che - mentre deve sottolinearsi la necessità che le strutture produttive e gli agglomerati industriali esterni al territorio comunale assumano carattere prioritario, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi del piano - è da far presente che la tavola n. 2 del progetto - la quale riproduce le previsioni del piano delle aree di sviluppo industriale della provincia di Napoli - ha il valore di un elaborato di inquadramento, le cui previsioni debbono ritenersi valide ed operative, sempre che siano state approvate in sede



di approvazione del piano dell'area;

CHE, inoltre, le destinazioni di zona riguardanti le industrie debbono essere modificate come segue;

- per la zona industriale di Bagnoli (Italsider - Cementificio), una fascia lungo la costa, della profondità media di m. 500, con una superficie pari a circa il 30% di quella totale, dovrà essere destinata a zona H3, restando quindi confermata la destinazione a zona N delle restanti aree. Sarà consentita la ristrutturazione a scopo turistico degli impianti portuali che attualmente sono al servizio dell'industria.

- per la zona industriale orientale il 30% dell'area totale dovrà essere destinato ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico (zona H1), restando confermate le destinazioni a zona N delle restanti aree;

- CHE, infine l'art. 13 delle norme di attuazione dovrà essere così modificato:

- Art. 13 (zona H: industriale): "Le aree comprese nella zona H sono riservate ad attività industriale di tipo manifatturiero, con esclusione di industrie di base ed industrie nocive od inquinanti. Sono inoltre ammessi insediamenti industriali che garantiscano la occupazione di non meno di 30 addetti per ha.

Nella zona occidentale sono ammesse industrie ad alto contenuto tecnologico nonché impianti ed attrezzature per la ricerca applicata all'industria, con riferimento all'area retrostante alla zona H3.

Nella zona orientale, l'amministrazione comunale definirà, con apposite varianti, l'utilizzazione delle aree divenute libere a seguito dello spostamento delle industrie nocive, al fine di reperire spazi necessari per attrezzature pubbliche o di uso pubblico in misura non inferiore al 30% del totale dell'area industriale orientale.

Nella zona N il P.R.G. si attua esclusivamente attraverso piani particolari di esecuzione, che dovranno determinare, tra l'altro, le modalità per l'osservanza dell'art. 5, n.1 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Nella zona N sono vietate le case di abitazione, ad eccezione di quelle destinate al personale di custodia e direzione degli impianti. Sono am-



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 4 -

messi impianti sanitari ed attrezzature di servizio (scolastiche, sanitarie, sociali).

Le industrie esistenti che non corrispondono alle caratteristiche indicate al 1° comma non possono essere ampliate; in esse sono consentiti soltanto interventi di ordinaria amministrazione".

CONSIDERATO, per quanto concerne le previsioni relative alla sistemazione degli impianti portuali - le quali appaiono ammissibili - che occorre raccomandare al Comune di coordinare, nel quadro degli indirizzi generali di politica territoriale da definire a cura della Regione, le iniziative dell'Ente porto cui è demandata la gestione delle infrastrutture da Bagnoli a Portici, al fine di realizzare la razionalizzazione degli impianti portuali, sulla base di una precisa determinazione delle funzioni del porto, escludendo le soluzioni che si limitino alla ricerca di ulteriori aree di ampliamento lungo la fascia costiera verso levante;

CHE, invece, non è meritevole di approvazione la previsione dell'ampliamento del porto di Mergellina e la sua ristrutturazione a scopo turistico, stante l'esigenza di salvaguardare il profilo costiero ed il patrimonio paesistico - ambientale del golfo e della Città il che comporta la necessità di conservare ai porticcioli il loro carattere originario;

CHE, ai fini turistici, potrebbe esaminarsi la possibilità di ristrutturare gli impianti portuali attualmente a servizio dell'industria siderurgica di Bagnoli, e di potenziare gli altri impianti ubicati nel golfo di Napoli;

6

CONSIDERATO che le previsioni relative al centro direzionale appaiono ammissibili, fermo restando che eventuali necessità di integrazione del centro stesso devono essere soddisfatte nelle aree verso est, al fine di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio e di decongestione dell'area urbana;

CONSIDERATO, per quanto riguarda gli impianti universitari, che occorre affermare, innanzi tutto, il principio che i relativi problemi debbono trovare soluzione nell'ambito regionale;

CHE, comunque, l'area indicata dal Comune in sede di piano regolatore generale per l'insediamento universitario appare inadatta per ubicazione e caratteristiche morfologiche ed insufficiente per estensione; ed inoltre deve essere tutelata per le pregevoli qualità ambientali di Monte S. Angelo;

CHE, per tale area va prescritta la destinazione a "parco pubblico di particolare interesse paesistico ambientale" (zona I1) la quale appare la più consona alle caratteristiche della località;

CHE, peraltro, rinviando alla sede opportuna - e cioè quella della pianificazione territoriale, attraverso intese fra regione, comune e università - la soluzione globale del problema, è da segnalare l'opportunità di riorganizzare le attuali attrezzature universitarie, anche attraverso la sistemazione funzionale del tessuto urbano poichè la destinazione culturale appare una delle più compatibili con l'utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, in particolare nel centro storico;

CHE, comunque, è necessario evitare localizzazioni degli insediamenti universitari nelle aree occidentali, sia per i gravi problemi di accessibilità che dette aree presentano e sia per la necessità di tutelare i valori paesistici ed ambientali dei Campi Flegrei, sia, soprattutto, perchè tale soluzione sarebbe in contrasto con l'impostazione del piano;



Al Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 5 -

CONSIDERATO, per quanto riguarda il centro storico, che manca una delimitazione del relativo perimetro, essendosi il Comune limitato a definire il perimetro del centro più antico, di origine greco-romana;

CHE, invece, è necessario individuare chiaramente il centro storico, anche al fine di definire il ruolo del centro stesso, in relazione al territorio o alle città;

CHE il problema del centro storico deve essere affrontato contestualmente a quello della sua conservazione, anche ai fini di una appropriata riqualificazione socio-economica del complesso tessuto sociale che in esso si è stratificato nei secoli;

CHE ogni intervento da attuare nel centro storico deve assicurare l'esigenza di salvaguardare non solo i singoli edifici monumentali, ma l'intero ambiente; e ciò non solo sotto lo aspetto estetico-formale, ma anche nella complessità e articolazione delle sue tradizionali destinazioni d'uso;

CHE, di conseguenza, nel centro storico deve operarsi soltanto attraverso piani particolareggiati - estesi ad aree individuate a seguito di studi unitari - che considerino non solo gli aspetti storico-ambientali, ma anche le tipologie abitative e le attività produttive ancora esistenti nel centro storico e che sono compatibili con il suo carattere e con la struttura sociale della popolazione insediata;

CHE, inoltre, devono essere analizzati con particolare cura gli edifici e gli insiemi di tipo specialistico che, conti-



tucando un insieme integrato con il tessuto residenziale, lo qualificano per forme e funzioni;

CHE, ciò stante, anche in relazione alle richieste delle Soprintendenze, ai Monumenti della Campania e alle Antichità della provincia di Napoli e Caserta, il centro storico di Napoli, al quale deve essere applicata la relativa normativa, è quello contrassegnato con la lettera B e racchiuso da una linea nera continua sulla planimetria del piano regolatore generale, in scala 1:10.000 (tav.3, fogli 1, 2, 4/5);

CHE, nel centro storico sono anche comprese le altre aree distribuite nel territorio e delimitate sulla detta planimetria, con la stessa lettera e lo stesso segno;

CHE, inoltre, la normativa da applicare all'intero centro storico è quella dell'art.8 (zona B: risanamento conservativo), modificato come segue:

- art.8 (centro storico);

X "La zona B (centro storico) è delimitata come risulta dall'elenco in calce. Le strade elencate sono comprese nel centro storico per l'intera larghezza.

"La detta zona è assoggettata a vincolo di conservazione.

"Il risanamento conservativo si attua mediante interventi volti a preservare il patrimonio edilizio ed urbanistico del centro storico nonché il relativo tessuto viario".

"L'intero tessuto edilizio della zona B è da assoggettarsi a sole operazioni di restauro le quali si effettuano subordinatamente all'approvazione di piani particolareggiati estesi a subzone intese come unità urbanistiche omogenee". X

I piani particolareggiati dovranno comprendere e definire almeno i seguenti elementi :

Ricerche

1 - relazione geotecnica;

2 - dati sullo stato di consistenza degli edifici e sulla stabilità del suolo;





Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 6 -

- 3 - relazione sulle preesistenze archeologiche e sui caratteri storici dell'ambiente urbano;
- 4 - classificazione tipologica dei singoli organismi edilizi e loro destinazione d'uso ad ogni piano;

Progetto

- 5 - sistemazione planimetrico-altimetrica e profili dei fabbricati;
- 6 - destinazione d'uso dei vari piani;
- 7 - destinazione e sistemazione delle aree libere;
- 8 - conservazione integrale di tutte le aree libere con particolare riferimento alle zone verdi;
- 9 - sistemazione del sottosuolo con riferimento alle opere necessarie per la stabilità, ed ai servizi di fognatura e tecnologici.

"La classificazione tipologica degli edifici dovrà comprendere:

- 1) organismi edilizi aventi sostanziale unità formale, tipologica o strutturale nonché organismi edilizi aventi caratteri formali o tipologici o strutturali risultanti dalla crescita organica dell'edificio nel tempo;
- 2) organismi edilizi che nel tempo hanno subito trasformazioni ma che conservano elementi preesistenti formali o tipologici o strutturali;



3) edifici che per i loro caratteri non rientrano nelle due categorie precedenti e che sono coerenti o si possono rendere coerenti, con il tessuto edilizio circostante;

4) edifici recenti in contrasto con il tessuto edilizio circostante od atipici.

"Per gli organismi di cui al punto 1), sono escluse le destinazioni d'uso che possano comportare interventi pregiudizievoli od incompatibili con i caratteri della destinazione originaria.

E' possibile unicamente una destinazione uguale ed analoga, nelle sue componenti spaziali e distributive, a quella originaria.

Non è consentita l'aggregazione di più unità tipologiche finite.

"Per gli organismi di cui al punto 2), l'intervento sarà condizionato dall'entità delle preesistenze al fine anche di recuperare l'unità tipologica. Sono consentiti adattamenti di più cellule contigue qualora ciascuna di esse non abbia superficie utile maggiore di mq.60 e lo richieda una più adeguata utilizzazione funzionale.

"Per gli edifici di cui al punto 3), potranno essere consentite le destinazioni d'uso compatibili con l'ambiente circostante.

"Per gli edifici di cui al punto 4) il piano particolareggiato definirà la più idonea destinazione dei medesimi o delle aree di risulta. Questi ultimi edifici dovranno, al momento di una loro eventuale demolizione, essere adeguati alle caratteristiche volumetriche ed ambientali della struttura storico-urbana ed edilizia preesistente, al fine di ricostruire il tessuto urbano alterato, quando non si ravvisi la necessità di destinare a verde le aree di risulta.

"Potrà in sede di piano particolareggiato essere considerata l'opportunità di sostituire gli edifici di epoca recente che



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 7 -

non rivestano alcun valore ambientale o siano in contrasto con il medesimo e purché le aree di risulta o i nuovi edifici vengano utilizzati per il reperimento delle attrezzature pubbliche della zona. In tali casi non si dovrà superare la cubatura preesistente.

"Oltre alla residenza sono ammesse, in quanto compatibili con la struttura e la tipologia dei singoli edifici, le destinazioni d'uso e funzioni culturali, universitarie, professionali, commerciali, artigianali, ricreative, turistiche e di quartiere che necessitino per la riqualificazione del centro storico purché non contrastanti con i caratteri tipologici e formali dei singoli organismi. Per quante concerne le destinazioni a funzioni rappresentative, culturali, universitarie e scolastiche, a queste potranno essere adibiti preferibilmente gli edifici rappresentativi di cui al precedente punto, 1).

"Qualora singole parti di edifici costituiscano elementi chiaramente superflui dell'ambiente e non rivestano intrinseco carattere di documento di cultura o di civiltà o di testimonianza storica della propria epoca, potranno essere consentite dai piani particolareggiati parziali demolizioni interne ai singoli isolati.

"I piani particolareggiati esecutivi dovranno riportare l'approvazione delle due Soprintendenze, ai Monumenti e alle Antichità.



"Indipendentemente dall'approvazione dei piani particolareggiati sono consentiti interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione che non comportino modifiche o alterazioni alle strutture murarie dell'edificio e alla sua distribuzione interna".

"Per interventi di restauro si debbono intendere quelli che tendono: alla conservazione di ogni parte storica dell'edificio; alla conservazione della sua inscindibile unità formale e strutturale; alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonici; al ripristino di parti alterate ed alla eliminazione di superfetazioni. Debbono essere rispettati tanto l'aspetto esterno quanto l'impianto strutturale e tipologico dell'interno e le sue parti decorative. Tali interventi debbono rispettare i caratteri di ogni singolo edificio, così come questo si è venuto costituendo nel tempo, conferendogli la sua inscindibile unità formale e costruttiva.

"Negli edifici da restaurare come sopra specificato potranno essere ricavati i servizi necessari alla funzionalità delle singole unità residenziali o aventi altra destinazione, rispettando l'integrità dell'aspetto esterno e i caratteri fondamentali dell'impianto strutturale interno.

"L'intervento edilizio diretto (progetto edilizio) in attuazione del piano particolareggiato dovrà effettuarsi attraverso singole o più unità architettoniche (fabbricati)..

"L'intervento su edifici singolarmente rappresentativi potrà essere effettuato, qualora rivesta carattere unitario, anche in assenza di piano particolareggiato, previa approvazione dei singoli progetti da parte della Soprintendenza ai Monumenti, indipendentemente dalla esistenza di vincoli monumentali o paesistici".

"Il perimetro del centro storico è delimitato dalle seguenti Vie e Piazze: Piazza Carlo III, Via S. Antonio Abate, Piazza





Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

S. Anna a Capuana, - Piazza S. Francesco di Paola, Via Cesare Rocca-
roll, Piazza Principe Umberto, Corso Garibaldi, Piazza Garibal-
di, Corso Garibaldi, Piazza Nolana, Corso Garibaldi, Piazza Gu-
glielmo Pepe, Corso Garibaldi, tracciato della Via Marittima;
come risulta dal progetto esecutivo redatto dall'Ufficio del Co-
mune Civile di Napoli, in accordo con la Soprintendenza ai Monu-
menti, Piazza Masaniello, Vico Mercato, Via Conceria, Vico Zab-
batteria, Via Duomo, Via Toscana, Via Scialoia, Via S. Ealdacchi-
ni, Via Statorà agli Orefici, Piazzetta Orefici (integralmente
inclusa nel centro storico), Via Piazza Larga, Vico I° Piazza
Larga, Via Casciari alla Loggia, Via Principessa Margherita, Pi-
azzetta Principessa Margherita, Vico Scopettieri, Via Porta di
sa, Via Lanzieri, Via del Maio di Porto, Via V. Russo, Via De-
pretis, Via Flavio Gioia, Via U. Giordano, Piazza Francesco, Via
lombo, Via Acton, linea di costa da Via N. Sauro a Piazza Vitto-
ria compreso il Porticciolo di Santa Lucia e il Castel dell'Or-
Piazza Vittoria, Riviera di Chiaia, Piazza della Repubblica, Via
Caracciolo, Largo Barbaia, Via Morgellina, linea di costa di
sillipo fino all'altezza dell'Ospedale Pausilipon, Via Posilli-
po compresa la prima fila degli edifici a monte della stessa vi-
e l'Istituto S. Dorotea; tratto di Via Petrarca fino all'innes-
con Via Orazio, tratto di Via Orazio coincidente con il confin-
tra gli ambiti 5 e 8, limite zona Parco Virigliano, Salita del-
la Grotta, Piazza Piedigrotta, Corso Vittorio Emanuele, Cupa
Caiafa, Via S. Maria della Neve, Vico S. Maria della Neve, Via

Andrea D'Iscernia, Casa Provinciale delle Figlie della Carità inclusa, tratto di Via della Croce Rossa, Largo Terracina, Via Fontano, tratto di Corso Vittorio Emanuele fino all'altezza di Via Tasso, tratto di Via Tasso fino all'altezza del numero civico 7 e Parco Grifco incluso, limite fra gli ambiti 8 e 9 (Floridia, Villa Lucia), Via Palizzi fino all'altezza dell'edificio contrassegnato dal numero civico 131 incluso, linea da Via Palizzi tra i numeri civici 131 - 143 di Via Palizzi a Largo del Petraio, Salita del Petraio, Via Annibale Caccavello, limite zona classificata nelle proposte di piano regolatore come zona I/1 (collina di S. Martino), tratto di Via Girolamo Santacroce coincidente con il confine tra gli ambiti 11 e 9, confine tra gli ambiti 11 e 12 con l'inclusione dell'edificio contrassegnato dal numero civico 105 di Via Salvator Rosa ed edifici a monte di Via Salvator Roccapol tratto compreso tra Via Pattiastello, Caracciolo e Salita Arenella, Rampe delle Nocelle, Via Marsicano, Via Tutini, Via A. Montecassino, Piazza Scapione Ammirato, Via G. Appulo, Via A. Telesino, Via Fontanelle compresa la prima fila degli edifici, Via Mazzella, Via Fontanelle compresa la prima fila degli edifici, confine dell'ambito n. 13 fino al confine con la zona I/1, confine della zona I/1, confine tra gli ambiti 12 e 18, tratto di Via Veterinaria, Via Michele Tomero, tratto di Via Foria, Piazza Carlo III, Albergo dei poveri incluso".

CHE alla normativa stabilita per il centro storico sono assoggettate altresì le zone del Cavale Posillipo, di Santo Spirito, di Villanova - Via del Marsano, e di Due Porte all'Arenella (D.M. Pubblica Istruzione 8 settembre 1970), così come indicato con segno nero sulla planimetria in scala 1: 10.000 (tav. 3; fogli 1, 2, 4/5);

CHE il teatro Mercadante, come tutti gli edifici che deli-



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 9 -

mitano Piazza Municipio, ricade nel centro storico e, pertanto, ad esso deve applicarsi la normativa dell'art. 8;

CONSIDERATO, per quanto riguarda il piano di ricostruzione dei quartieri Porto, Mercato e Pendino, che una parte delle aree in esso ricadenti sono comprese nel perimetro del centro storico e, pertanto, sono disciplinate dalla normativa stabilita per detto centro;

CHE, per le restanti parti del piano di ricostruzione, stante l'eccessiva densità dei comparti ivi previsti e il contrasto fra le altezze massime consentite e quelle dei quartieri circostanti, appare necessario prescrivere lo studio di una nuova sistemazione planivolumetrica, nel quale siano precisati gli indici di fabbricabilità che, in ogni caso, non dovranno superare quelli risultanti dalle modifiche limitative della volumetria introdotte, con il presente decreto in sede di normativa (art. 10, 2° comma), per quanto riguarda le aree ricadenti nel detto piano di ricostruzione, tenendo anche conto dell'esigenza di armonizzazione col contiguo tessuto edilizio del centro storico;

CHE il 2° comma dell'art. 10 delle norme di attuazione deve essere così modificato:

"La sottozona D/2 comprende le aree regolate dal piano di ricostruzione dei quartieri Porto, Pendino e Mercato, escluse quelle comprese nella perimetrazione del centro storico.

| "In tale sottozona l'edificazione è regolata dalle previsioni planivolumetriche del piano di ricostruzione vigente, secondo

./.

la interpretazione data dal D.M. 7.10.1971, n.2083 e con la riduzione a ml.32,00 dell'altezza da terra di tutti gli edifici in linea sovrastanti le piastre alte ml.8,00.

"Restano ferme a tutti gli effetti le previsioni di aree per usi pubblici".

CHE appare opportuno chiarire che, in attesa del nuovo studio planivolumetrico, l'edificazione in detta sottozona potrà svolgersi con l'osservanza della normativa suindicata;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le zone di interesse ambientale, che la difesa dell'ambiente deve essere perseguita con rigore e incisività, tenuto conto anche del fatto che le violazioni del piano regolatore approvato nel 1939 hanno comportato la compromissione parziale o totale di zone che, per le loro caratteristiche, erano state vincolate come "parco pubblico", "zona panoramica di 2° grado", "zona di rispetto", "zona agricola";

CHE, pertanto, è indispensabile garantire la salvaguardia di ciò che ancora resta del patrimonio ambientale, paesistico e del verde di Napoli ed in particolare:

- vincolare ad inedificabilità assoluta le residue aree libere circondato da complessi edilizi in zone generalmente panoramiche o di rilevante valore ambientale;
- garantire la salvaguardia di zone ad alto valore ambientale, attraverso un vincolo di verde pubblico che non consenta nuove costruzioni, sia pure pubbliche o di uso pubblico;
- garantire il mantenimento di complessi ambientali non completamente compromessi come i casali di Fosillipo e i vecchi nuclei abitati della Collina dei Camaldoli;
- evitare ulteriori compromissioni del profilo costiero provocate sia da interventi privati che da interventi pubblici (viabilità, porti, nuove strade, dighe a mare);

CHE, pertanto, è necessario che il piano venga emendato - anche per tener conto delle richieste della Soprintendenza ai



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 10 -

Monumenti della Campania e della Soprintendenza alle Antichità delle Provincie di Napoli e Caserta - sia per quanto concerne le previsioni di zona, sia per quanto concerne la connessa normativa;

CHE, per quanto riguarda la zonizzazione, sono da prescrivere le seguenti modifiche:

1 - Alle zone I/1 previste nel progetto di P.R.G. sono da aggiungere le seguenti zone perimetrato nella planimetria in scala 1:10.000 (tavola 3, fogli 1,2,4-5) con segno nero e contrassegnate con la lettera I/1;


- "aree verdi di eccezionale interesse paesistico e ambientale: le zone intorno al Bosco di Capodimonte, la zona da Ponti Rossi, il vallone di Miano, la zona di S. Rocco, la zona dei Colli Amici, la zona tra i Camaldolilli e Via Nuova Camaldoli, la zona di Torre S. Domenico; la parte nord della Conca di Agnano a monte della nuova tangenziale, la zona di Monte Spina, tutte le residue aree verdi di Posillipo alto, Via Manzoni e Vomero;

- le limitate zone residue di verde e i rari giardini all'interno dell'esistente fabbricazione; tra questi il Parco di Villa Patrizi, la zona verde a monte della stazione di Mergellina, il verde di Villa Avena, di Via Belvedere e di Villa Salvo al Corso Europa, le piccole zone verdi residue tra il Corso Vittorio Emanuele, Via Tasso, Via A. Folceno, la zona a monte di Viale Raffaello e tutte le altre anche non elencate, perimetrato in segno nero e contrassegnato con la lettera I/1 nella suddotta planimetria in scala 1:10.000 del piano regolatore generale;

CHE, invece, restano destinato a zona H1:

- la zona a sud del nuovo ospedale psichiatrico;

- le zone pianeggianti nella conca di Agnano;



Le zone a nord del Santuario, salvo il riassetto del dispetto della lettera c) dell'art. 19 dello norme di attuazione, relativo alla zona di interesse archeologico;

CHE dalle zone I/1 devono intendersi ovviamente esclusi il tracciato della "tangenziale" ed il tracciato degli svincoli di Capolungone e Montedonzelli così come risulteranno secondo la progettazione definitiva, e pertanto le previsioni relative a detti svincoli contenute nei piani adottati dal Comune e superate in relazione alle successive elaborazioni e progettazioni sono da stralciare dalla presente approvazione.

2 - Le zone di interesse archeologico, per il loro interesse pubblico devono essere equiparate, agli effetti della normativa, alle zone I/1; in esse è ammessa solo lo scavo archeologico eseguito sotto la diretta sorveglianza della Soprintendenza alle Antichità;

CHE, al fine di assicurare la salvaguardia delle preesistenze archeologiche all'interno o all'esterno del perimetro del centro storico, si apportano le seguenti integrazioni alla planimetria del piano regolatore generale, in scala 1:10.000 (tav. 3, fogli 1, 2, 4/5):
- delimitazione mediante linea nera continua delle zone soggette a vincolo archeologico e loro individuazione con il simbolo I/A: in esse non è consentita alcuna nuova opera ad eccezione dello scavo archeologico e della sistemazione degli elementi posti in luce dallo scavo;
- delimitazione mediante segno nero a tratto e punto del perimetro entro il quale ^{prima} dell'inizio di qualsiasi opera di scavo o movimento del terreno deve essere dato alla Soprintendenza alle Antichità di Napoli congruo preavviso dalla ditta o ente che effettua i lavori;

CHE, inoltre - secondo la richiesta formulata dalla Soprintendenza ai Monumenti - sono destinate a parco privato vincolato le aree della collina di Posillipo, racchiuse dalla linea nera continua contrassegnate con il simbolo I/1;

CHE la normativa deve essere modificata come segue:

Art. 15 - il secondo e il terzo comma devono essere sostituiti dai seguenti:

Nelle sottosezioni I/1 e I/2 è vietata qualsiasi costruzione e qualsiasi modifica e trasformazione del suolo, ivi compresa l'esecuzione di strade